



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "SANDRO PENNA"
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado - Indirizzo Musicale
Via Salvator Rosa - 84091 BATTIPAGLIA (SA) - Tel. (0828)303720 / 380347
www.istitutopenna.edu.it - saic83900n@istruzione.it PEC: saic83900n@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO DI INTESA
previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle
**NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE
DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO.**

L'anno 2021, il giorno dodici del mese di febbraio, alle ore 16:00, a distanza, in modalità telematica, attraverso la piattaforma Cisco Webex, si è tenuto l'incontro convocato con nota prot. n. 877 del 10/02/2021 pubblicata all'Albo-Sito web per la stipula del presente protocollo d'intesa.

Il **Dirigente Scolastico**, Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito, legale rappresentante pro tempore dell'I.C. Sandro Penna di Battipaglia, Cod. Mecc. SAIC83900N - C.F. 91027480655
le seguenti **Organizzazioni sindacali** rappresentative del comparto istruzione e ricerca:
FLC CGIL SCUOLA;
CISL SCUOLA;
UIL SCUOLA; SNALS CONFSAL; GILDA UNAMS e ANIEF.

Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Campo di applicazione e durata del presente accordo

Il presente protocollo di intesa determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 dell'Accordo e i criteri di individuazione degli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nell'art. 2 dell'Accordo e i criteri di individuazione degli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, lettera a) - h) del medesimo Accordo.

La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili formulata nel presente protocollo si basa sull'organico assegnato per l'anno scolastico in corso. Essa è valida fino alla sottoscrizione del successivo, ferma restando che, nel caso di modifiche all'organico, le parti valutano l'eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "SANDRO PENNA"
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado - Indirizzo Musicale
Via Salvator Rosa – 84091 BATTIPAGLIA (SA) - Tel. (0828)303720 / 380347
www.istitutopenna.edu.it - saic83900n@istruzione.it PEC: saic83900n@pec.istruzione.it

Articolo 2 Prestazioni indispensabili

Le prestazioni indispensabili sono:

1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell'Accordo);
2. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio (punto a2 dell'Accordo)
3. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell'Accordo).

Articolo 3 Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art.2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020

1. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto 1, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - Docenti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
 - nr. 1 assistente amministrativo;
 - nr. 2 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, igienizzazione, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
2. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto 2, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - nr. 2 collaboratori scolastici a plesso, per l'uso dei locali interessati, igienizzazione e per la vigilanza sull'ingresso principale.
3. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto 3, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
 - nr. 1 assistente amministrativo;
 - nr. 1 collaboratore scolastico per l'uso dei locali interessati, igienizzazione e per la vigilanza sull'ingresso principale.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "SANDRO PENNA"
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado - Indirizzo Musicale
Via Salvator Rosa – 84091 BATTIPAGLIA (SA) -Tel. (0828)303720 / 380347
www.istitutopenna.edu.it -saic83900n@istruzione.it PEC: saic83900n@pec.istruzione.it

Articolo 4

Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- volontarietà dei lavoratori interessati, in caso di più volontari ricorso al sorteggio;
- in mancanza di volontari, mediante rotazione dei lavoratori secondo l'ordine alfabetico a partire da una lettera da sorteggiare.

Articolo 5

Norme da rispettare in caso di sciopero

Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

- a) non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;
- b) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata;
- c) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto all'art. 10 comma 6, lett. b) e dal comma 10, lett. a) dell'Accordo; l'orario deve essere comunicato alla proclamazione;
- d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui all'art. 10 comma 1 dell'Accordo; il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale o locale; la comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo è fornita, nel caso degli scioperi di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), b), c), dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore dalla stessa;
- e) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale;
- f) sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali c/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti.

I competenti dirigenti, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "SANDRO PENNA"
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado - Indirizzo Musicale
Via Salvator Rosa – 84091 BATTIPAGLIA (SA) - Tel. (0828)303720 / 380347
www.istitutopenna.edu.it - saic83900n@istruzione.it PEC: saic83900n@pec.istruzione.it

Non possono essere proclamati scioperi:

- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Articolo 6 Operazioni di scrutini e esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Articolo 7 Operazioni di scrutini e esami finali

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti punti 1 e 2.

Battipaglia, 12/02/2021

Per la parte pubblica:

Per le Organizzazioni sindacali:

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito

Maria Rosaria Ippolito

UIL SCUOLA RWA

ANIEF

F.G.O. GILDA

Giuseppe De Crescenzo
Stefano Maria Penna
Antonio Ippolito